

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE,  
MARCIAPIEDI E VIALI CIMITERIALI - CIG: 95696694AE.

RACC. N. 4097

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **QUATTORDICI** del  
mese di **MARZO**, con la presente scrittura privata avente,  
per le parti, forza di legge a norma dell'articolo 1372  
del Codice Civile, tra:

- il **COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**, rappresentato  
dall'Ing. Gildo Rocco Gramegna nato a xxxxxxxx il  
xxxxxxx, Direttore Area 8 del Comune di Ruvo di Puglia,  
domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale  
interviene esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.  
00787620723) a termini dell'art. 107 comma 3 lett.c) del  
T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n, 267 e  
dell'art.54 c. 8 del Regolamento Comunale per  
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di seguito nel  
presente atto denominato semplicemente "ente  
appaltante";

- e l'impresa **EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO E  
ANDREA S.N.C.**, con sede in Ruvo di Puglia alla via  
ORAZIO FLACCO N.1, P.IVA 06214590728, rappresentata dai  
Sigg. **MONTECRISTO VINCENZO e MONTECRISTO ANDREA**, nati

rispettivamente in xxxxxxxx il XXXXXXXX e a xxxxxxxx il xxxxxxxx, i quali intervengono nel presente atto quali legali rappresentanti dell'Impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", si conviene quanto segue.

**PREMESSO:**

- che con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 342/2022 del 25.11.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto e veniva avviata sulla piattaforma regionale Empulia procedura selettiva di consultazione di un congruo numero di operatori economici in possesso dei prescritti requisiti a cui richiedere la formulazione di un offerta, individuando quale criterio di aggiudicazione quello della maggior percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

- che con determinazione del Direttore d'Area 8 n.434/2022 del 29/12/2022 si aggiudicava l'Accordo Quadro in oggetto alla ditta **EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO E ANDREA S.N.C.**, come sopra individuata, per un ribasso del 29,20% sull'elenco dei prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

- che l'Appaltatore in data 29/12/2022 ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, sotto le riserve di

legge;

- che sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara dell'impresa *de qua*, e che, quindi, è stata accertata l'idoneità della stessa ditta a contrarre, sotto l'aspetto giuridico;
- che le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i lavori di manutenzione di che trattasi.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel Capitolato, l'affidamento dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI E VIALI CIMITERIALI"**.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà con *ordinativi di lavoro* diramati dalla Direzione Lavori all'Appaltatore come previsto all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art.2 - DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro sarà vigente per **36 mesi a partire dalla data del verbale di consegna**, avvenuta il 29/12/2022.

Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati in forza del presente Accordo Quadro è di € 150.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA, secondo quanto disposto all'art. 1.7 del capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno espresso rinvio.

Il Comune di Ruvo di Puglia non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale, nonché di chiudere anticipatamente il contratto rispetto al termine innanzi indicato, a sua insindacabile discrezione o necessità, previa comunicazione scritta all'appaltatore tre mesi prima della scadenza contrattuale.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le eventuali opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

**ART. 3 - MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

I lavori di cui all'oggetto saranno prestati nella

stretta osservanza del Capitolato Speciale di Appalto,  
del presente Accordo e delle prescrizioni normative in  
materia.

L'Impresa appaltatrice garantisce il possesso  
continuativo, per tutta la durata del presente  
Accordo, delle necessarie capacità tecniche,  
finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli  
interventi, e si impegna ad eseguire le prestazioni  
richieste secondo le direttive della Stazione  
Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel  
pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche,  
delle procedure e della metodologia stabiliti nel  
presente Accordo, nel capitolato e negli elaborati  
progettuali approvati con determinazione del Direttore  
d'Area 8 n. 342/2022, e secondo i criteri di  
remunerazione fissati nel presente Accordo.

#### **ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto  
l'impresa appaltatrice ha prestato, in ossequio all'art.  
\_ del Capitolato Speciale d'Appalto, cauzione definitiva  
di € 28.800,00 mediante Polizza Fidejussoria n.  
189998516 emessa da UNIPOL SAI S.p.A. - Agenzia di  
Molfetta - in data 21/02/2023.

#### **ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro

e dai successivi ordinativi di lavoro ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) n. 1/53011/88/189998870 stipulata con UNIPOL SAI S.p.A. - Agenzia di Molfetta in data 22/02/2023 per un massimale di € 150.000,00 per opere, per un massimale di € 10.000,00 per opere e impianti preesistenti, per un massimale di € 2.000,00 per demolizione e sgombero e per un massimale di € 500.000,00 per R.C.T. avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.

#### **ART. 5 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: [edilstrademontecristo@arubapec.it](mailto:edilstrademontecristo@arubapec.it).

#### **ART. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,**

##### **PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**ART.7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, ove richiesto e comunque entro trenta giorni dal relativo ordine di lavoro e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 8 - PENALI**

Le parti fanno espresso rinvio alle previsioni di cui all'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto, che quivi si intende espressamente richiamato.

**ART. 9 - PAGAMENTI**

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per lavori oggetto del presente Accordo Quadro regolarmente eseguiti, come stabilito all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010 e s. m. i.

#### **ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto e i singoli ordinativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'impresa affidataria ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare, e cioè "TUTTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO NEI LIMITI PERCENTUALE DI LEGGE".

#### **ART.12 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia anche a quanto disciplinato dall'art. 2.24 del Capitolato

speciale in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Fermo restando l'esperimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., è esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

#### **ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E**

#### **REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di accordo quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, nonché le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia, che sono estese, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese

appaltatrici.

#### **ART. 15 - RISERVATEZZA E PRIVACY**

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi descritti nel presente articolo, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ART. 16 - PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI CONCESSIONE DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST Cisl, UIL allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

#### **ART. 17 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs.

165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello stesso appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'Appaltatore, il quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivantegli nei confronti del Comune. L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante n. 4 marche da bollo - contrassegni nn. 0121121863002, 0121121863001, 01201503142790, 01201503142789.

**ART. 19 - REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE D'AREA: Ing. Gildo Rocco Gramegna (firmato digitalmente)

L'IMPRESA (i legali rappresentanti):

- Sig. Montecristo Vincenzo (firmato digitalmente)

- Montecristo Andrea (firmato digitalmente)